



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3456 DEL 11/04/2017

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010. Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi. Variante parziale al PRG Parte Operativa del Comune di Baschi (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Visto il D.P.R. 357/97 e smi relativo alla Valutazione d'Incidenza.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa".

Vista la nota n. 449 del 8/07/2016 con cui il Comune di Baschi chiede di dar corso alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di Variante al PRG Parte operativa e che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 32, comma 4 della l.r. 1/2015 e dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0144712 del 08/07/2016, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 19/07/2016, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP;
 A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale;
 Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria;
 A.T.I. n. 4;
 Azienda U.S.L. n. 2;
 Agenzia Forestale Regionale.

Ai Comuni confinanti:

Comune di Todi;
 Comune di Orvieto;
 Comune di Montecchio.

Rilevato che alla Conferenza istruttoria del 19/07/2016 non risultava presente alcun rappresentante dei soggetti invitati e che comunque pervenivano i seguenti pareri:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. - Parere prot. n. 0161660 del 02/08/2016 con il quale si comunica che, *"Con riferimento alla Conferenza richiamata a margine, presa visione degli elaborati della Conferenza Istruttoria, il presente parere si basa sulla sola documentazione pervenuta, e quindi il parere di competenza di questo ufficio attiene a quanto effettivamente potuto consultare; dall'esame della relazione per la Verifica di assoggettabilità a VAS non si rilevano impatti significativi per quanto attiene alla tutela del paesaggio e dei beni culturali in genere e pertanto si ritiene che non sia necessario assoggettare a VAS la Variante al PRG-O.*

Si segnalano tuttavia fin d'ora alcuni aspetti che necessitano di specifici approfondimenti nelle successive fasi di pianificazione Urbanistica:

- *Realizzazione della Carta Archeologica, condotta sulla base dell'edito e dei dati raccolti da Survey, del territorio del Comune di Baschi, le cui risultanze dovranno essere recepite con valore prescrittivo nel PRG;*
- *Per quanto attiene alla tutela dei beni di interesse culturale si chiede che sia elaborata una specifica indagine riguardante i beni culturali immobili sottoposti a tutela in forza dell'art.10, comma 1, D.Lgs 42/2004, in particolare per i beni di proprietà pubblica (Con elenco catastale ed individuazione cartografica), comprensiva anche dei beni di cui al comma 4, lett. f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, e g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, il tutto ai fini di una maggiore*

consapevolezza della consistenza dei beni di interesse culturale e delle conseguenti azioni di tutela e per evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro; tale indagine potrebbe essere estesa anche alla viabilità ed infrastrutture storiche (fontanili, molini, ...);

- Eventuali beni di uso civico (boschi, terreni, immobili, sorgenti,..) con elenco ed individuazione cartografica;
- Perimetrazione delle aree Naturali Protette, di cui alla tavola 13 del PTU – Parchi istituiti ed aree di studio – ricordando fin da adesso che tali aree sono sottoposte alla disciplina della l.r.9/1995, art. 5, comma 6 (testo coordinato BUR s.g. n. 44 del 10 ottobre 2007), ovvero interventi autorizzati ai sensi della l.1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art. 146);
- Comparazione tra Pianificazione vigente e di progetto.

Si segnala inoltre l'opportunità che nelle aree boscate non sia consentito l'aumento della volumetria e/o delle superfici utili esistenti, al fine della corretta tutela del bene paesaggistico. In generale si ritiene che vadano calibrati tutti quegli interventi che comportano consumo di suolo e trasformazioni del paesaggio agricolo: su tali aspetti e su quelli di specifica competenza sarà espresso un puntuale parere nelle successive fasi di pianificazione del territorio.

USL Umbria2 – Dipartimento della Prevenzione - Parere prot. n. 0207413 del 10/10/2016 con il quale si comunica che, "Vista la nota di codesta Amministrazione, quale convocazione per la Conferenza dei Servizi relativa all'argomento in oggetto; esaminati gli elaborati progettuali; preso atto che il procedimento riguarda la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010 e s.m.i., relativa alla proposta di Variante parziale al PRG Parte operativa del Comune di Baschi (TR).

Considerato che la Variante parziale al PRG –O:

- modifica alcune previsioni urbanistiche di completamento (Zone B), di espansione (Zone C), e di alcune zone produttive (Dp e Dt), senza incremento della capacità edificatoria complessiva;
- non modifica sostanzialmente le impostazioni della pregressa pianificazione autorizzata, ma modifica puntualmente alcuni dei parametri (superficie, volumetria edificabile, parametri urbanistici, destinazioni d'uso compatibili);
- non riguarda aziende a rischioe/o con produzioni insalubri o pericolose e non vengono introdotti rischi significativi o particolari per la salute umana;
- non interessa aree vulnerabili e/o a rischio geo-morfologico.

Per quanto di competenza esprime **Parere Favorevole** sulla proposta di Variante parziale al PRG – Parte operativa alle seguenti condizioni:

1. I nuovi insediamenti previsti, sia civili che produttivi:
 - Dovranno essere forniti delle necessarie opere di urbanizzazione;
 - Non dovranno ricadere nelle aree di vincolo cimiteriale, in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità o nelle zone di tutela delle risorse idriche;
 - Dovranno rispettare le distanze da elettrodotti, antenne di telefonia cellulare e ripetitori radio tv, come previsto dalla normativa vigente;
2. Gli insediamenti di tipo artigianale /industriale, trattandosi di attività insalubri, dovranno essere posti a debita distanza da centri abitati e case sparse;
3. Le strutture ricettivo turistiche previste dovranno presentare caratteristiche rispondenti a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per la specifica tipologia ricettiva".

Servizio Risorse idriche e rischio idraulico. Parere n. 0170265 del 18/08/2016 con il quale, "in riferimento all'oggetto si specifica quanto segue: Tutte le variazioni di volume edificabili e la successiva realizzazione di edifici dovrà essere compatibile con la normativa in materia di scarichi - D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento della "Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione" approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni".

Servizio regionale Pianificazione e tutela paesaggistica. Parere n. 0161526 del

02/08/2016 con il quale si comunica che, "Con nota prot. n. 0144712-2016-U del 08-07-2016, l'Amministrazione destinataria della presente ha convocato, per il giorno 19-07-2016, la Conferenza istruttoria al fine di assumere decisioni in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS la Variante al PRG Parte operativa in oggetto, approvato dal Comune di Baschi con Deliberazione consigliere n. 59 del 19 dicembre 2012.

Annessa alla nota di convocazione è il Rapporto Preliminare di VAS.

La Variante parziale al PRG-O propone la modifica di alcune previsioni urbanistiche delle aree residenziali di completamento (Zone B) e di espansione (Zona C) e di alcune zone produttive (Dp e Dt) sulla base dell'effettiva situazione catastale e morfologica, senza incremento della capacità edificatoria complessiva. Le modifiche nei vari ambiti o macro-aree riguardano, a seconda dei casi, sia la superficie che la volumetria edificabile, sia i parametri urbanistici, sia le destinazioni d'uso compatibili. In generale la proposta di Variante al PRG-O modifica puntualmente alcuni dei parametri sopra detti, per adeguare la pianificazione comunale alle esigenze del territorio e all'evoluzione del quadro socio-economico della popolazione.

Le modifiche al PRG-O proposte riguardano i seguenti centri e nuclei abitati:

1. BASCHI CAPOLUOGO
2. SAN LORENZO
3. PONTE LA RUOTA
4. CIVITELLA DEL LAGO
5. SCOPPIETTO
6. CERRETO
7. SALVIANO
8. MORRE
9. MORRUZZE
10. COLLELUNGO
11. VAGLI – S.ANGELO
12. ACQUALORETO
13. ZONE SPARSE (località: Diavolaccio e Pianatonda).

Considerazioni - Aspetti territoriali

Considerato che la modesta entità delle modifiche previste non incide sul bilancio urbanistico complessivo, e tenuto conto che le stesse interessano nella quasi totalità zone urbane, si ritiene che la Variante in argomento non produca effetti significativi nel contesto strategico-ambientale, relativamente agli aspetti territoriali e dei paesaggi archeologici.

Aspetti Paesaggistici

Dal punto di vista paesaggistico si segnala che alcuni centri interessati dalla Variante in oggetto e del Regolamento Edilizio Comunale quali Acqualoreto, Scoppietto, Civitella del Lago, Morre, Morruzze, Vagli, Collelungo ricadono all'interno del Vincolo Paesaggistico art. 136 lettera c, d) del D.Lgs. n. 42/2004 che si estende su tre Comuni (Baschi, Avigliano Umbro, Montecchio). Tale tutela è stata istituita con decreto Ministeriale del 18 Luglio 1994 (G.U. n. 243 del 17.10.94) perché la zona è "Caratterizzata dalla presenza di ampie superfici boscate di elci, querce, cerri, castagni e roveri, castelli ubicati secondo il criterio della visibilità reciproca e lungo percorsi di mezza costa, talvolta molto complicati ma essenziali per la loro difendibilità, con massicci calcarei di compattamento di sedimenti pleistocenici del mar della Teide, ben distinti da quelli limosi più settentrionali appartenenti al bacino del lago Tiberino, in un quadro di grande e delicato equilibrio nel quale le valenze storiche, urbane e ambientali si interconnettono intimamente. A tal fine, sebbene la Variante comporti per ciascun caso modeste variazioni della superficie edificabile in riduzione o ampliamento, considerando comunque che in taluni casi sono situate in adiacenza al tessuto insediativo urbanizzato esistente, dovranno essere effettuati, in sede attuativa, studi di inserimento paesaggistico e studi sulle visuali e l'inter-visibilità, dati i valori espressi dal Decreto di cui sopra che descrivono il delicato contesto naturale e i borghi tutelati, primo su tutti come esempio lampante Civitella del Lago".

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. Parere n. 0154669 del 22/07/2016 con il quale si comunica che, "Esaminata la documentazione trasmessa,

acquisita agli atti con Pec. prot. n. 0144712 del 08/07/2016 relativa al procedimento di cui all'oggetto, vista la presenza nel territorio del Comune di Baschi di siti della Rete Natura 2000, ai fini dell'espressione del parere di competenza, si chiede che venga fornita apposita Relazione di Valutazione di Incidenza”.

Servizio Urbanistica. Parere n. 0170356 del 18/08/2016 con il quale si comunica che, “Vista la nota del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, pec. n. 144712 del 19.07.2016, con la quale è stata convocata la Conferenza istruttoria relativa alla pratica in oggetto per il giorno 19.07.2016. Premesso che:

- Il comune di Baschi ha redatto il Piano Regolatore Generale ai sensi della l.r.11/2005, approvato con D.C.C. n. 76 del 30.12.2008 Parte strutturale e con D.C.C. n. 59 del 19.12.2015 la Parte operativa;
- Il PRG, Parte strutturale e Parte operativa non è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS;
- L'Amministrazione Comunale ha predisposto, successivamente all'approvazione del PRG – Ps e Po, una Variante parziale allo strumento vigente per la parte operativa ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l.r.11/2015.

Preso visione della documentazione predisposta dal Comune di Baschi e nello specifico della Relazione per la Verifica di assoggettabilità a VAS nel quale vengono illustrati i contenuti della Variante Urbanistica proposta.

Considerato che:

- La variante in argomento interessa alcune previsioni di aree prevalentemente residenziali, sia di completamento che di nuova edificazione, nonché di alcune aree produttive;
- Le modifiche proposte non determinano incrementi in termini di consumo di suolo, secondo quanto previsto dal comma 3, art.95, della l.r. 1/2015.

Considerato altresì che le modifiche proposte sembrerebbero interessare delle aree ad oggi ricomprese nel PRG – Ps, in quanto alcune delle nuove previsioni adottate interessano parti di territorio non ricomprese in termini fondiari all'interno degli ambiti o macro-aree, così come approvate nel PRG – Ps.

In tale ipotesi, si fa presente che la Variante al PRG proposta non potrebbe essere annoverata tra quelle di cui al comma 5, dell'art. 32, della l.r. 11/2015, in quanto si configurerebbe quale Variante alla Parte strutturale del PRG Vigente, di cui al comma 1 dell'art. 32 della l.r. citata.

Pertanto lo scrivente Servizio, rinvia l'espressione del proprio parere successivamente all'acquisizione di idonea documentazione integrativa, inerente il PRG – Ps, interessante le aree oggetto di variante.

Visto che, con nota n. 0170936 del 22/08/2016, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso al Comune di Baschi i pareri pervenuti in sede di Conferenza istruttoria evidenziando la necessità di integrare la documentazione predisposta sulla base di quanto richiesto dai Servizi regionali competenti in materia di urbanistica e per i siti della Rete Natura 2000.

Visto che con nota n. 0182906 del 09/09/2016 il Servizio Urbanistica ha comunicato:

“Vista la nostra nota pec. 0170356 del 18.08.2016, con la quale è stato reso il parere ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, che viene confermato e integrato con la presente nota. Preso visione della documentazione integrativa, inerente il PRG – Ps, interessante le aree oggetto di Variante. Preso visione altresì delle previsioni proposte e delle eventuali interferenze con il contesto territoriale in cui sono inserite. Si rileva che:

- alcune modifiche proposte interessano delle aree ad oggi ricomprese nel PRG – Ps, in quanto alcune delle nuove previsioni ricadono in parti di territorio non ricomprese in termini fondiari all'interno degli ambiti o macro-aree, così come approvate nel PRG stesso; nello specifico tali modifiche interessano gli ambiti relativi alla frazione di Ponte la Ruota, relativamente all'ampliamento della zona Dt-T1, alla frazione Civitella del Lago per l'ampliamento delle aree residenziali e per servizi, a Scoppieto per le aree residenziali, a Cerreto per le aree residenziali di Valle Santa e Case Nuove, in località Salviano con la riduzione dell'area ad attrezzature pubbliche nonché nella frazione di San Angelo per ampliamento delle aree residenziali;

- per tali aree si fa presente che la Variante al PRG proposta non potrà essere annoverata tra quelle di cui al comma 5 dell'art. 32, della l.r. 11/2015, in quanto si configura quale variante alla parte strutturale del PRG vigente, di cui al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale citata.

Si rileva altresì che:

- le modifiche proposte in loc. Salviano comportano la riduzione dell'area "F3c – Verde pubblico attrezzato per lo sport", ricompresa nella parte strutturale tra le aree per infrastrutture tecnologiche; per tali aree è necessario, in fase di adozione della Variante in argomento, che venga verificato il rispetto delle "Dotazioni territoriali e funzionali destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale" di cui all'art. 84 del regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n. 2;
- alcune modifiche proposte interferiscono con gli ambiti di cui all'art. 85 della l.r. 1/2015, relativamente alle aree boscate e relative fasce di transizione, per le quali si ricorda l'obbligo di rispettare quanto previsto dal citato articolo della legge regionale, nonché idonee soluzioni di mitigazione ambientale e paesaggistica, da attuarsi in fase di adozione della Variante in argomento nonché anche in fase progettuale ed esecutiva.

In ultimo si ricorda quanto previsto dal comma 3 dell'art. 263 della l.r. 1/2015, in relazione alle previsioni e discipline di competenza della parte strutturale ed operativa del Piano Regolatore Generale.

Visto che, con nota n. 0201855 del 03/10/2016, il Comune di Baschi chiedeva una sospensione dei termini del procedimento, per la predisposizione della Relazione di Incidenza ambientale.

Visto la nota n. 0255352 del 07/12/2016 con la quale il Comune di Baschi ha comunicato che le previsioni relative alla zona di Salviano, Area F3c, venivano stralciate dalla proposta della Variante al PRG per cui in tale zona non ci sono variazioni alle vigenti previsioni.

Visto che con nota n. 0263183 del 20/12/2016 il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha confermato al Comune di Baschi di essere in attesa della Relazione d' Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i, così come in precedenza richiesto.

Visto che con nota n. 0058759 del 15/03/2017 il Comune di Baschi ha trasmesso la Relazione d'Incidenza ambientale richiesta.

Visto che con nota n. 0065188 del 23/03/2017 il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha trasmesso la Relazione d'Incidenza ambientale al Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica per il Parere di competenza.

Visto che con nota n. 0080001 del 07/04/2017 il Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica, ha espresso un Parere favorevole ai fini della Valutazione di Incidenza specificando che successivi Piani, progetti e attività in attuazione della Variante al PRG proposta che possano comportare una incidenza significativa su habitat e specie dovranno essere sottoposto a Valutazione d'Incidenza.

Rilevato che:

Il PRG-S e il PRG-O è stato autorizzato ai sensi della L.R. 11/2005 e recepisce le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Paesistico Regionale (P.P.R), della Rete Ecologica Regione Umbria (R.E.R.U.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Terni vigenti al momento della sua approvazione.

Il PRG-S ed il PRG-O non è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Al fine di soddisfare esigenze di interesse pubblico, sopravvenute successivamente all'approvazione del vigente PRG e al fine di dare risposte alle istanze presentate dai cittadini, finalizzate alla risoluzione di aspetti di dettaglio, l'Amministrazione Comunale ha previsto la redazione di una Variante Parziale al P.R.G - Parte Operativa, secondo quanto previsto dall'art.32 comma 5 della L.R. n.1/2015 e s.m.i.

Gli interventi in variante sono finalizzati a favorire l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG, senza incremento della capacità edificatoria complessiva rispetto a quanto già attualmente previsto nel vigente PRG-S. Le modifiche previste a livello di superficie edificabile (consumo suolo) e della volumetria (Indice fondiario) nei vari ambiti e macro-aree prevedono una variata e modesta distribuzione della pressione antropica sul territorio che

non incide significativamente sulla valutazione complessiva della sostenibilità ambientale del piano.

Considerato che:

- per tutto quanto rilevato dalla documentazione prodotta e per quanto emerso dai lavori della Conferenza istruttoria, la Variante parziale al PRG-O non determina significativi impatti sull'ambiente, sui siti della Rete Natura 2000, sul paesaggio né rischi per la salute umana, anche in considerazione del fatto che le nuove previsioni proposte dalla Variante per la zona di Salviano, area F3c, sono state stralciate dal Comune di Baschi. Nel complesso la Variante al PRG-O del Comune di Baschi:
 - è compatibile con la pianificazione sovraordinata e con gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - non genera impatti significativi o rilevanti per le loro caratteristiche di probabilità, durata, reversibilità e cumulabilità;
 - riguarda modifiche modeste che interessano piccole aree circoscritte ubicate ai margini o all'interno del tessuto insediativo esistente;
 - non comporta un aumento delle capacità edificatorie complessive rispetto al PRG vigente;
- per le ragioni sopra esposte, in linea con la normativa sopra richiamata, si ritiene che non sia necessario assoggettare la Variante parziale al PRG-O del Comune di Baschi a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Operativa del Comune di Baschi. Di esprimere ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi una Valutazione d'Incidenza favorevole. Nella definizione finale della Variante proposta dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Aspetti Naturalistici

Successivi piani, progetti e attività in attuazione della Variante al PRG proposta che possano comportare una incidenza significativa su habitat e specie dovranno essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi.

Aspetti idrici

Tutte le variazioni di volume edificabili e la successiva realizzazione di edifici dovrà essere compatibile con la normativa in materia di scarichi - D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 e ss.mm.ii. - Aggiornamento della "Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue – Approvazione" approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 – determinazioni".

Aspetti urbanistici – territoriali

Alcune modifiche proposte interessano delle aree ad oggi ricomprese nel PRG – Ps, in quanto alcune delle nuove previsioni ricadono in parti di territorio non ricomprese in termini fondiari all'interno degli ambiti o macro-aree, così come approvate nel PRG stesso; nello specifico tali modifiche interessano gli ambiti relativi alla frazione di Ponte la Ruota, relativamente all'ampliamento della zona Dt-T1, alla frazione Civitella del Lago per l'ampliamento delle aree residenziali e per servizi, a Scoppieto per le aree residenziali, a Cerreto per le aree residenziali di Valle Santa e Case Nuove, nonché nella frazione di San Angelo per ampliamento delle aree residenziali. Per tali aree la Variante al PRG-O proposta non si configura tra quelle di cui al comma 5 dell'art. 32, della l.r. 11/2015, in quanto è variante anche alla parte strutturale del PRG vigente. Il Comune di Baschi per tale specifico aspetto effettuerà le necessarie verifiche per gli aspetti procedurali conseguenti.

I nuovi insediamenti previsti, sia civili che produttivi:

- Dovranno essere forniti delle necessarie opere di urbanizzazione;
- Non dovranno ricadere nelle aree di vincolo cimiteriale, in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità o nelle zone di tutela delle risorse idriche;
- Dovranno rispettare le distanze da elettrodotti, antenne di telefonia cellulare e ripetitori radio tv, come previsto dalla normativa vigente;

Gli insediamenti di tipo artigianale /industriale, trattandosi di attività insalubri, dovranno essere posti a debita distanza da centri abitati e case sparse;

Le strutture ricettivo turistiche previste dovranno presentare caratteristiche rispondenti a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia per la specifica tipologia ricettiva”.

Aspetti paesaggistici e dei beni culturali

1. Nelle successive fasi di pianificazione urbanistica attuativa dovranno essere prodotti i seguenti documenti e approfondimenti:

- Realizzazione della Carta Archeologica, condotta sulla base dell'edito e dei dati raccolti da *Survey*, del territorio del Comune di Baschi, le cui risultanze dovranno essere recepite con valore prescrittivo nel PRG;
 - per quanto attiene alla tutela dei beni di interesse culturale si chiede che sia elaborata una specifica indagine riguardante i beni culturali immobili sottoposti a tutela in forza dell'art.10, comma 1, D.Lgs 42/2004, in particolare per i beni di proprietà pubblica (Con elenco catastale ed individuazione cartografica), comprensiva anche dei beni di cui al comma 4, lett. f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, e g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, il tutto ai fini di una maggiore consapevolezza della consistenza dei beni di interesse culturale e delle conseguenti azioni di tutela e per evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro; tale indagine potrebbe essere estesa anche alla viabilità ed infrastrutture storiche(fontanili, molini, ...);
 - Eventuali beni di uso civico (boschi, terreni, immobili, sorgenti,..) con elenco ed individuazione cartografica;
 - Perimetrazione delle aree Naturali Protette, di cui alla tavola 13 del PTU – Parchi istituiti ed aree di studio – ricordando fin da adesso che tali aree sono sottoposte alla disciplina della l.r.9/1995, art. 5, comma 6 (testo coordinato BUR s.g. n. 44 del 10 ottobre 2007), ovvero interventi autorizzati ai sensi della l.1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art. 146);
 - Comparazione tra Pianificazione vigente e di progetto.
2. Si segnala l'opportunità che nelle aree boscate non sia consentito l'aumento della volumetria e/o delle superfici utili esistenti, al fine della corretta tutela del bene paesaggistico.
3. In generale si ritiene che vadano calibrati tutti quegli interventi che comportano consumo di suolo e trasformazioni del paesaggio agricolo: su tali aspetti e su quelli di specifica competenza sarà espresso un puntuale parere nelle successive fasi di pianificazione del territorio.
4. Alcuni centri interessati dalla Variante in oggetto e del Regolamento Edilizio Comunale quali Acqualoreto, Scoppietto, Civitella del Lago, Morre, Morrucce, Vagli, Collungo ricadono all'interno del Vincolo Paesaggistico art. 136 lettera c, d) del D.Lgs. n. 42/2004 che si estende su tre Comuni (Baschi, Avigliano Umbro, Montecchio). Tale tutela è stata istituita con decreto Ministeriale del 18 Luglio 1994 (G.U. n. 243 del 17.10.94) perché la zona è “Caratterizzata dalla presenza di ampie superfici boscate di elci, querce, cerri, castagni e roveri, castelli ubicati secondo il criterio della visibilità reciproca e lungo percorsi di mezza costa, tavolta molto complicati ma essenziali per la loro difendibilità, con massicci calcarei di compattamento di sedimenti pleistocenici del mar della Teide, ben distinti da quelli limosi più settentrionali appartenenti al bacino del lago Tiberino, in un quadro di grande e delicato equilibrio nel quale le valenze storiche, urbane e ambientali si interconnettono intimamente. A tal fine, sebbene la Variante comporti per ciascun caso modeste variazioni della superficie edificabile in riduzione o

ampliamento, considerando comunque che in taluni casi sono situate in adiacenza al tessuto insediativo urbanizzato esistente, dovranno essere effettuati, in sede attuativa, studi di inserimento paesaggistico e studi sulle visuali e l'inter-visibilità, dati i valori espressi dal Decreto di cui sopra che descrivono il delicato contesto naturale e i borghi tutelati, primo su tutti come esempio lampante Civitella del Lago”.

2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Baschi per i successivi adempimenti di competenza.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni ambientali, VAS.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 11/04/2017

L'Istruttore
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 11/04/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 11/04/2017

Il Dirigente Vicario
Andrea Monsignorini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2